



**AERONAUTICA MILITARE
2° REPARTO GENIO A.M.**

VERBALE DI ANNULLAMENTO AGGIUDICAZIONE – GARA L-111.21

OGGETTO: Annullamento in autotutela dell'aggiudicazione definitiva della gara a procedura negoziata per la Fornitura e posa in opera di n° 17 bungalow prefabbricati presso l'Aeroporto di Furbara - CIG: Z6F31BAFD4 ai sensi dell'art. 21-octies, comma 1 e dell'art. 21-nonies, comma 1 della legge 241/90.

PREMESSO CHE

- essendosi determinato di affidare a procedura negoziata nell'ambito dei lavori in economia ai sensi del DPR 236/2012 l'affidamento del lavoro in titolo per l'importo a base di gara di €864.994,00 di cui €86.499,40 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, il 2° Reparto Genio A.M. in data 15/06/2021 ha avviato la procedura di gara n. Id 2819606;
- in pari data venivano inoltrate a mezzo PEC le lettere di invito a n. 15 operatori economici fissando per le ore 12:00 del giorno 29/06/2021, il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, da inoltrare attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica denominata ASP, ed avvertendo gli stessi che si sarebbe deliberato anche "in presenza di una offerta valida", sempre che ritenuta congrua e conveniente, con il criterio del massimo ribasso di cui all'art. 36, comma 9 bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con applicazione dell'esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art.97, comma 8 del citato Decreto Legislativo, e successivo D.L. del 16/07/2020 nr 76, articolo 1 comma 3 e s.m.i.;
- entro la data di scadenza del 29/06/2021, erano pervenute sulla predetta piattaforma telematica nr 2 offerte dei concorrenti di seguito elencati:

Denominazione	PartIVA_CodFis
GIAGIO FORNITURE SRLS/C.S.C. ALLESTIMENTI SRL	05625900872 - 11150300157
MODULCASA LINE SPA	01735830349

- in data 30/06/2021 il Presidente di Commissione procedeva all'apertura della documentazione amministrativa al fine di verificare l'ammissibilità dei concorrenti alla gara;
- la Ditta GIAGIO FORNITURE SRLS e la Ditta C.S.C. ALLESTIMENTI SRL producevano in sede gara il documento relativo alla dichiarazione di impegno a costituire un R.T.I. con una ripartizione delle quote **nella misura del 80,00% per la Giagio Forniture Srls (Capo Gruppo/Mandataria) e del 20% per la C.S.C. Allestimenti (Mandante);**
- in data 02/07/2021 il Presidente di Commissione richiedeva alla Giagio Forniture Srls

(Mandataria GIAGIO FORNITURE SRLS/C.S.C. ALLESTIMENTI SRL) chiarimenti relativamente a quanto indicato nel Dgue – parte IV: Criteri di selezione”;

- in data 05/07/2021 la Giagio Forniture Srls (Mandataria GIAGIO FORNITURE SRLS/C.S.C. ALLESTIMENTI SRL) richiedeva chiarimenti a quanto richiesto in data 02/07/2021;
- in data 06/07/2021 si provvedeva a specificare quanto richiesto in data 02/07/2021 così come di segue riportato:
Nel Dgue nella “Parte IV: Criteri di selezione” a pag. 9 -10 codesta Spett.le Ditta ha indicato con “alfa” di soddisfare tutti i requisiti economici richiesti da questa A.D. (nella fattispecie - Fatturato globale per gli ultimi tre esercizi disponibili almeno pari all'importo a base di gara pari ad euro 864.994,00) per poi indicare nella parte B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice) di aver un totale fatturato nel triennio come di seguito riportato: esercizio 2018 fatturato: €0,00 - esercizio 2019 fatturato: €245.488,27- esercizio 2020 fatturato: €345.770,38. Per quanto sopra, si evidenzia che nel disciplinare di gara al punto 15 “Istruzioni per la compilazione del DGUE - Parte IV - Criteri di selezione” questa A.D. ha previsto che “il concorrente deve dichiarare di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando direttamente la sezione «a»” così come riportato anche nel Dgue a pag. 9 “L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha indicato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione «a» della parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV”. In sintesi si chiede se questa A.D. dovrà considerare la dichiarazione indicata alla sezione «a» pag. 9-10 o valutare quanto indicato nella parte B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice) a pag. 11;
- in data 07/07/2021 la Giagio Forniture Srls (Mandataria GIAGIO FORNITURE SRLS/C.S.C. ALLESTIMENTI SRL) provvedeva a fornire i chiarimenti indicando, ai fini della valutazione, quanto indicato nella parte B del Dgue relativa alla capacità economica finanziaria prevista dall'art. 83 comma 1 lett. B del Codice e trasmettendo una **nuova e diversa documentazione relativa al costituendo R.T.I. con la quota di partecipazione nella misura del 68% alla Giagio Forniture Srls (Capo Gruppo/Mandataria) e del 32% in capo alla C.S.C. AllestimentiGiagio Forniture Srl, modificando pertanto, le quote di partecipazione presentate nella documentazione di gara (80% Mandataria GIAGIO FORNITURE SRLS – 20% mandante C.S.C. ALLESTIMENTI SRL);**
- sulla base del riscontro documentale effettuato, venivano ammessi all'apertura delle offerte economiche nr 2 concorrenti le cui offerte presentate risultano essere le seguenti:

Denominazione	Offerta
GIAGIO FORNITURE SRLS/C.S.C. ALLESTIMENTI SRL	15,71 %
MODULCASA LINE SPA	3,41%

- la Commissione di gara, nominata con Atto Dispositivo n. 565 del 25/05/2021, ai fini dell'esame della documentazione pervenuta, proponeva con il **verbale datato 09 Luglio 2022** l'aggiudicazione del lavoro in oggetto alla Ditta GIAGIO FORNITURE SRLS (Mandataria) con sede legale in Via CAIROLI N. 6 - SANTA MARIA DI LICODIA (CT), 33 - C.S.C. ALLESTIMENTI SRL(Mandante) con sede legale in VIA SAN DAMIANO N. 2 - MILANO (MI) che con il ribasso del 15,71% (quindicivirgolasettantuno) risultava pertanto, la migliore offerente;

- il suddetto verbale veniva approvato dal Responsabile del Procedimento **in data 13 Luglio 2021**;
- con il foglio prot. M_DARM045/9635 datato 26/07/2021 si richiedeva al R.T.I. la documentazione comprovante ai requisiti di ordine speciale ai sensi dell'art. 83 del D.lgs 50/2016;
- in data 05 agosto 2021 la R.T.I. comunicava la documentazione richiesta ai fini della verifica dei requisiti di ordine speciale;
- a seguito del perfezionamento dell'iter tecnico amministrativo, da parte di Geniodife, relativo all'emissione della Determina a procedere n. 138 del 21.11.2021, in data 22 Febbraio 2022 veniva inviata al RTI GIAGIO FORNITURE SRLS/C.S.C. ALLESTIMENTI SRL, la Scrittura Privata n. 28/2022 per la firma digitale; **a tutt'oggi la Scrittura Privata non è stata perfezionata con la sottoscrizione da parte di questa A.D.** nelle more della conclusione delle verifiche dei requisiti e degli accertamenti di regolarità del procedimento di cui appresso;

inoltre,

- in data 03 maggio 2022 questa A.D. provvedeva alla verifica delle annotazioni sugli Operatori Economici – Anac nella quale risultava una annotazione relativa alla risoluzione di un contratto similare con l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta Po per grave ritardo ed inadempimento alle obbligazioni di contratto ai sensi dell'art. 108 del d.lgs 50/2016 come di seguito riportato:
*“La Stazione Appaltante Ente di gestione per i parchi e la biodiversità – Delta del Po (C.F.: 91015770380), con segnalazione acquisita al prot. Autorità con n. 91807 del 18.11.2019, ha segnalato la risoluzione del contratto, disposta con determinazione n. 447 del 14.11.2019, per l'affidamento della “fornitura ed installazione struttura prefabbricata in legno ad uso ricovero – attrezzi e postazione custode, CIG: 76552819B8, importo appalto €108.000,00”, nei confronti dell'O.e. Giagio srls (C.F.: 05625900872), per grave ritardo ed inadempimento alle obbligazioni di contratto ai sensi dell'art. 108 del d.lgs. 50/2016. L'O.e. ha rappresentato che non si configura l'ipotesi di grave inadempimento alla luce del comportamento tenuto dallo stesso al fine di portare a termine le lavorazioni in argomento. La presente annotazione è iscritta nell'Area B del Casellario Informatico, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 213, c.10, del d.lgs. n. 50/2016, adottato con delibera n. 861 del 2.10.2019 e non comporta l'automatica esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche, **ma consente alle stazioni appaltanti l'esercizio del discrezionale apprezzamento circa l'affidabilità del contraente ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), c-bis), c-ter), c-quater) d.lgs. 50/2016, anche in conformità a quanto statuito dalla Corte di Giustizia con sentenza 19 giugno 2019, n.C 41/18**”;*

per quanto sopra, relativamente alla modifica delle quote di partecipazione al R.T.I. e alle annotazioni sugli operatori economici sul casellario Anac:

- con il foglio prot. M_DARM045/5919 datato 20 maggio 2022 si comunicava al RTI Giagio Forniture Srls/C.S.C. Allestimenti Srl l'avvio del procedimento in autotutela, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L.241/90, per l'annullamento dell'aggiudicazione di gara e di tutti gli atti connessi e conseguenti ai sensi degli artt. 21 octies e 21 nonies della medesima legge;
- in data 20 maggio 2022 lo Studio Legale Mingiardi richiedeva, in nome e per conto della

Giagio Forniture Srls nella qualità di mandataria del R.T.I. costituito con la C.S.C. Allestimenti Srl, l'accesso agli atti del procedimento al fine di poter conoscere i motivi dell'avvio del procedimento di autotutela e presentare osservazioni ex art. 10 legge 07 Agosto 1990, n. 241;

- con il foglio prot. M_DARM045/0007266 datato 16 giugno 2022 si comunicava al suddetto Studio Legale e al R.T.I. che questa A.D. stava procedendo a valutare quanto segue:

- ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. 50/2016, la legittimità della modifica delle percentuali costituenti la R.T.I. con la Società CSC Allestimenti S.r.l.;

inoltre, in subordine:

- con riferimento alla verifica delle annotazioni sugli operatori economici sul casellario Anac l'affidabilità e l'integrità, ai sensi dell'art 80 comma 5, lett. c), c-ter) d.lgs. 50/2016, della Società Giagio srls relativamente alla risoluzione di contratto di fornitura simile con l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta Po per grave ritardo ed inadempimento alle obbligazioni di contratto ai sensi dell'art. 108 del d.lgs. 50/2016;
 - la manca dichiarazione nel Dgue – Parte III: Motivi di esclusione – parte C – pag. 7 “*l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali di cui all'art. 80 comma 5 lett. c) del Codice*” del provvedimento di risoluzione anticipata del contratto sopraindicato (non contestato in giudizio) che non ha permesso a questa A.D. di valutare, *in fase di gara*, quanto al punto precedente.
- in data 22/06/2022 lo Studio Legale Mingiardi produceva le osservazioni relative all'avvio del procedimento ai sensi della legge 241/90;

VISTO

- **l'art. 48, comma 4, D.Lgs. n. 50 del 2016** “*nel caso di lavori, forniture o servizi nell'offerta devono essere specificate le categorie di lavori o le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati*”;
- **l'art. 48, comma 9, D.Lgs. n. 50 del 2016** “*è vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione. Salvo quanto disposto ai commi 17 e 18, e' vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta*”;
- **l'art. 92, comma 2, D.P.R. n. 270 del 2010** “*per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 34, comma 1, lettera d), del codice, i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera e), del codice ed i soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettera f), del codice, di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato*”;

inoltre, con riferimento alle annotazioni riservate sul casellario dell'Anac,

- **l'art. 80, comma 5, lett. c-bis) d.lgs. n. 50 del 2016** *“l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omissso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione”*;
- **l'art. 80, comma 5, lett. f-bis) d.lgs. n. 50 del 2016** *“l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere”*;
- **le Linee Guida n. 6 - Anac** di attuazione del d.lgs. 50/2016 e successive integrazioni recanti *«indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'articolo 80, comma 5, lettere c), c-bis), c-ter) e c-quater) del codice dei contratti pubblici»* che prevedono per gli Operatori Economici di autocertificare, mediante utilizzo del Dgue, tutti quei provvedimenti astrattamente idonei a porre in dubbio l'integrità o affidabilità del concorrente, anche se non ancora inseriti nel casellario informatico.

TENUTO CONTO

- **della sentenza n. 00006/2019 del 27.03.2019 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato** che ribadiva l'orientamento giurisprudenziale (Cons. Stato, sez. V, 2 luglio 2018 n. 4036; sez. V, 22 agosto 2016, n. 3666; sez. V, 22 febbraio 2016, n. 786), secondo cui la mancanza del requisito di qualificazione in misura corrispondente alla quota di lavori cui si è impegnata una delle imprese costituenti un raggruppamento in sede di presentazione dell'offerta è causa di esclusione dell'intero raggruppamento, anche se, per ipotesi, il raggruppamento nel suo insieme sia in possesso del requisito di qualificazione sufficiente all'esecuzione dell'intera quota dei lavori; senza che possano rilevare altre e diverse considerazioni, quali la natura del raggruppamento, l'entità minima dello scostamento e, in particolare, la circostanza che il raggruppamento nel suo insieme sia in possesso del requisito di qualificazione sufficiente all'esecuzione dell'intera quota dei lavori.
- **della sentenza n. 00400/2021 del 12.01.2021 del Consiglio di Stato** con la quale veniva ritenuto fondato l'appello proposto da un O.E., secondo classificato in una procedura di gara, secondo il quale – a norma dell'art. 83 co. 8 D.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 92 del d.P.R. n. 207/2010, nonché secondo il dettato dell'art. 48 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 – l'indicazione delle quote di esecuzione per cui la capogruppo mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria rispetto alle mandanti, non rappresenta, come invece sostenuto dal TAR Lombardia, un *“mero errore emendabile”*, con conseguente impossibilità di rettificare le quote di partecipazione in corso di gara, attraverso il potere di soccorso istruttorio della stazione appaltante; sulla scorta delle precedenti pronunce (*ex multis* Cons. Stato, Sez. V, 21 giugno 2017, n. 3029; Cons. Stato, Ad. Plen. n. 26 del 5 luglio 2012), ha, infatti, ribadito che in tali ipotesi *“si è in presenza di carenze non passibili di soccorso istruttorio in quanto non afferenti a profili o irregolarità formali, bensì alla conformazione strutturale del concorrente, analogamente all'ipotesi considerata dall'Adunanza Plenaria n. 6 del 2019 e idonee a determinare l'esclusione del raggruppamento a prescindere dal possesso dei requisiti in*

capo ai suoi singoli componenti”. L’inesperibilità del ricorso al cd soccorso istruttorio sorge dall’esigenza di evitare che siano consentite modifiche di carattere sostanziale all’offerta “tale dovendosi ritenere la diversa ripartizione delle quote tra le componenti il raggruppamento”. Di conseguenza l’impegno ad eseguire l’appalto sulla base di una determinata ripartizione delle quote di esecuzione tra le imprese facenti parte di un raggruppamento temporaneo deve essere già definito al momento in cui si partecipa alla gara, come previsto dall’ art. 48, comma 4, D.Lgs. n. 50 del 2016, poiché in questo modo le imprese raggruppate (così come quelle consorziate) formalizzano nei loro rapporti e nei confronti dell’amministrazione la misura entro la quale si assumeranno l’esecuzione del contratto e la corrispondente misura dei requisiti di qualificazione di cui devono essere in possesso.

inoltre, con riferimento alle annotazioni riservate sul casellario dell’Anac,

- i più recenti orientamenti affermatosi in giurisprudenza circa:

- gli obblighi dichiarativi ed informativi gravanti sugli operatori economici in sede di partecipazione alle gare d’appalto ai fini della valutazione dell’affidabilità professionale, per i quali si è tenuti a fornire una rappresentazione quanto più dettagliata possibile delle proprie pregresse vicende professionali in cui, per varie ragioni, “è stata contestata una condotta contraria a norma” o, comunque, si è verificata la rottura del rapporto di fiducia con altre stazioni appaltanti; l’O.E. deve dichiarare ogni episodio della vita professionale astrattamente rilevante ai fini della esclusione, pena la impossibilità per la stazione appaltante di verificare l’effettiva rilevanza di tali episodi sul piano della integrità professionale dell’operatore economico;
- l’ampio potere valutativo delle amministrazioni aggiudicatrici di valutare qualsiasi comportamento scorretto che incida sulla credibilità professionale dell’operatore e non soltanto le violazioni delle norme di deontologia in senso stretto della professione cui appartiene tale operato; la stazione appaltante ha facoltà di valutare, ai fini dell’attendibilità e dell’integrità dell’operatore economico, le omissioni o reticenze circa i mancati obblighi dichiarativi;
- la nozione di “errore nell’esercizio dell’attività professionale” attiene a “... qualsiasi comportamento scorretto che incida sulla credibilità professionale dell’operatore e non soltanto le violazioni delle norme di deontologia in senso stretto della professione cui appartiene tale operato”;
- “la violazione degli obblighi informativi”, che può integrare, a sua volta, il grave illecito professionale endoprocedurale, citato nell’elencazione esemplificativa dell’art. 80, comma 5 lett. c), cit., come omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione, con conseguente facoltà della stazione appaltante di valutare tale omissione o reticenza ai fini dell’attendibilità e dell’integrità dell’operatore economico;
- l’obbligo dichiarativo, che attiene ai principi di lealtà e affidabilità contrattuale e professionale che presiedono agli appalti e ai rapporti con la stazione stessa, per cui, tra l’altro, non si rilevano validi motivi per non effettuare tale dichiarazione;
- il fatto che, sul piano delle conseguenze, la giurisprudenza precisa che l’omessa dichiarazione di informazioni rilevanti che potrebbe già, ex se, configurare “grave errore professionale”, tale da condurre all’espulsione del concorrente, qualora la

stazione appaltante lo reputi idoneo a compromettere l'affidabilità e l'integrità dell'operatore.

RITENUTO CHE

per tutto quanto sopra esposto,

- sia pertanto doveroso ristabilire, nell'ambito degli orientamenti affermatasi in giurisprudenza ai sensi dell'art. 48 commi 4 e 9 del D.Lgs n. 50 del 2016 circa l'impossibilità di rettificare le quote del raggruppamento presentate in sede d'offerta, neanche mediante il ricorso al soccorso istruttorio, i principi di legalità, imparzialità e di buon andamento della Pubblica Amministrazione, ed evitare che siano consentite modifiche di carattere sostanziale all'offerta, con la conseguenza che l'impegno ad eseguire l'appalto, sulla base di una determinata ripartizione delle quote di esecuzione tra le imprese facenti parte di un raggruppamento temporaneo, deve essere già definito al momento in cui si partecipa alla gara (art. 48, comma 4, D.Lgs. n. 50 del 2016) poiché in questo modo le imprese raggruppate formalizzano nei loro rapporti e nei confronti dell'amministrazione la misura entro la quale si assumeranno l'esecuzione del contratto e la corrispondente misura dei requisiti di qualificazione di cui devono essere in possesso;

inoltre relativamente alle annotazioni sul casellario dell'Anac,

- sussiste in capo alla stazione appaltante un potere di apprezzamento discrezionale in ordine alla sussistenza dei requisiti di integrità o affidabilità dei concorrenti, e che, pertanto al fine di rendere possibile il corretto esercizio di tale potere, questi ultimi sono tenuti a dichiarare qualunque circostanza che possa ragionevolmente aver influenza sul processo valutativo demandato all'amministrazione; l'O.E. deve autocertificare tali aspetti mediante utilizzo del DGUE riportando tutti i provvedimenti astrattamente idonei a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità dello stesso (pena l'impossibilità per la stazione appaltante di verificare l'effettiva rilevanza di tali episodi sul piano della integrità professionale dell'operatore economico), come comunicare i provvedimenti di risoluzione anticipata di un contratto con altra P.A. non contestati in giudizio e che, tale omissione o reticenza può essere valutata da questo Reparto ai fini dell'attendibilità e dell'integrità dell'operatore economico;
- che l'annotazione riservata sul casellario dell'Anac della Ditta Giagio Forniture Srls, "che consente alle stazioni appaltanti l'esercizio del discrezionale apprezzamento circa l'affidabilità del contraente ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), c-bis), c-ter), c-quater), d.lgs. 50/2016, anche in conformità a quanto statuito dalla Corte di Giustizia con sentenza 19 giugno 2019, n.C41/18" relativa ad una risoluzione del contratto per grave ritardo ed inadempimento alle obbligazioni di contratto ai sensi dell'art. 108 del d.lgs. 50/2016, peraltro non contestata in giudizio, risulta essere un comportamento professionale non affidabile, in considerazione della tipologia simile e recente (anno 2019) della fornitura oggetto dell'annotazione sul casellario Anac con quella richiesta da questa A.D., sebbene meno impegnativa tecnicamente ed economicamente (€ 108.00,00) rispetto a quella in argomento (€ 864.994,00) e tenuto conto dell'urgenza di carattere operativo-militare che sottende alla fornitura, nonché della limitatezza temporale dei fondi disponibili con esigibilità di cassa entro il 2022 per cui l'Amministrazione deve porre in atto quanto in suo potere al fine di ridurre al minimo la probabilità di ritardi o inadempimenti nella fornitura;
- che l'omessa autocertificazione sul Dgue di tale annotazione si configura anch'essa quale ulteriore "grave illecito professionale" che conferma, rinnova ed aggrava quanto già serio, accertato e significativo risulta sul Casellario ANAC;

CONSIDERATO

necessario, in ossequio ai principi di legalità, imparzialità e buon andamento, cui deve essere improntata l'attività della P.A., ai sensi dell'art. 97 Cost., addivenire all'annullamento in autotutela del provvedimento di aggiudicazione della gara in oggetto;

TUTTO CIO' PREMESSO

dopo attenta disamina della documentazione amministrativa, della normativa vigente e degli orientamenti affermatasi in giurisprudenza circa,

l'evidente divieto di rettificare le quote di R.T.I. presentate in sede d'offerta mediante il ricorso al soccorso istruttorio

ed ogni altra motivazione illustrata, seppure assorbita, relativa alla affidabilità professionale dell'operatore ed agli obblighi dichiarativi ed informativi in capo al RTI GIAGIO FORNITURE SRLS/C.S.C. ALLESTIMENTI SRL,

SI DETERMINA

- di annullare in autotutela l'aggiudicazione approvata il 13 luglio 2021 e tutti gli atti successivi e conseguenti ai sensi dell'art. 21-octies, comma 1 e art. 21-nonies, comma 1 della legge 241/90;
- di aggiudicare la Fornitura e posa in opera di n° 17 bungalow prefabbricati presso l'Aeroporto di Furbara alla **Società MODULCASA LINE SPA** 2° classificata nella procedura di gara n. Id 2819606 con uno sconto percentuale del 3,41% (trevirgolaquarantuno);
- di effettuare le comunicazioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016;
- di dare atto che il presente verbale sarà oggetto di pubblicazione come definito al punto 25 del disciplinare di gara.

Ciampino, lì 30.06.2022

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Col. G.A.r.n. Aniello CORCIONE)